



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 5 aprile 2006, esecutiva.

Regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio

Articolo 1 Premessa

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Corpo di Polizia Municipale nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Rappresenta inoltre il disciplinare d'uso del sistema di videosorveglianza, al fine di garantire il corretto utilizzo e funzionamento del sistema stesso, per quanto non previsto già da norme di grado superiore.

Articolo 2 Finalità

1. Le finalità che la Città di Sanremo intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 contenente la delega di funzioni amministrative agli Enti Locali, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 - Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali, secondo i limiti sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.
2. La tempestiva disponibilità di immagini e dati presso il Comando della Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, hanno lo scopo di:
 - garantire maggiore sicurezza ai cittadini;
 - tutelare il patrimonio comunale;
 - controllare determinate aree a rischio per la consumazione di reati.
4. In tal modo, tra l'altro, si vogliono tutelare le fasce della popolazione che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza delle scuole e degli ambiti circostanti, del centro storico e in generale dei punti nevralgici della Città.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

IL COMANDANTE
Dot. Claudio FRATTAROLA

- per *"titolare"*, l'Ente Comune di Sanremo nel Corpo di Polizia Municipale, anche unitamente ad altri titolari (forze di polizia), cui compete le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- per *"responsabile"*, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- per *"incaricati"*, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- per *"interessato"*, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- per *"comunicazione"*, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per *"diffusione"*, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per *"dato anonimo"*, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- per *"blocco"*, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 4

Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e telecamere connesse alla sala controllo posta presso il Comando della Polizia Municipale.
2. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche, ad eccezione di tre unità situate presso la centrale operativa del Commissariato di P.S. di Sanremo, presso la Compagnia dei Carabinieri di Sanremo e presso la Questura di Imperia.

Articolo 5

Sala di controllo

1. La sala di controllo è ubicata presso la sede del Comando di Polizia Municipale, in apposito locale separato, con porta di sicurezza accessibile esclusivamente agli operatori autorizzati. I video sono collocati in apposito spazio non visibile all'utenza.

Articolo 6

Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

1. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, è individuato dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale con apposito atto scritto.
2. Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Egli custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della sala di controllo e le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
4. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Municipale.

IL COMANDANTE
Dott. Claudio FRATTAROLA

Articolo 7
Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al Responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati e motivati, per iscritto, dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo operatori dei servizi di polizia e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione dei locali e degli impianti.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione dei locali e degli impianti.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, lo scopo dell'accesso e la sottoscrizione.

Articolo 8
Nomina degli incaricati. Gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
2. Gli incaricati andranno nominati tra gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Municipale.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Articolo 9
Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati indicati negli articoli 7 e 8.
2. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso (password personale), di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza.
3. Il Responsabile della gestione e del trattamento provvederà a far modificare tali chiavi almeno ogni tre mesi.

Articolo 10
Parole chiave

1. Al fine di garantire diversi livelli di accesso al sistema, per l'esecuzione delle procedure autorizzate, il Responsabile e gli incaricati sono dotati di un'ulteriore chiave di accesso (password personale), di cui sono responsabili per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza.

Articolo 11
Principi di pertinenza e di non eccedenza

1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, in particolare del principio della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo articolo 12, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
2. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.
3. E' vietato utilizzare le immagini, che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 - Statuto dei Lavoratori, ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Articolo 12
Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 11, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed al salvataggio delle stesse.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Articolo 13
Conservazione delle immagini

1. Il sistema è programmato in modo da operare la cancellazione automatica delle immagini, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
2. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.
3. Tranne che nell'ipotesi di cui all'articolo 12, le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni.

Articolo 14
Informativa

1. Gli interessati verranno informati a mezzo di cartelli, posti nelle zone di pertinenza delle telecamere per avvisare che a Sanremo è in funzione il servizio di videosorveglianza per gli scopi e con le finalità di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
2. Tali cartelli sono conformi al modello semplificato di informativa allegato al Provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.
3. A cura degli organi comunali potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica.

Articolo 15
Disposizioni attuative

1. Il presente Regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003, e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.
2. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari della visualizzazione delle immagini e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 16
Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al Provvedimento generale sulla videosorveglianza, approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

IL COMANDANTE
Dott. *Claudio* FRATTAROLA

